



TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO

COMITATO PER LA PREDISPOSIZIONE DELL'ELENCO PREVISTO DALL'ART. 179 TER DISP. ATT. C.P.C.

* * *

L'anno 2023 il giorno 3 del mese di MAGGIO alle ore 11.30 si è riunito il Comitato in epigrafe nelle persone dei signori:

- | | |
|-----------------------------|---|
| - dott. Luciano SPINA | Presidente del Tribunale Ordinario di Trento |
| - dott. Benedetto SIEFF | Giudice addetto alle esecuzioni immobiliari |
| - avv. Antonio ANGELINI | Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Trento |
| - dott.ssa Raffaella FERRAI | Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili |
| - dott. Orazio Marco POMA | Presidente del Consiglio Notarile dei Distretti Riunioni di Trento e Bolzano presente dalle ore 13.00 |

Svolge le funzioni di segretario il Cancelliere presso il Tribunale dott. Luca Moser.

Il Presidente del Tribunale illustra la normativa prevista dall'art. 179 ter disp. att. c.p.c. evidenziando come a livello nazionale non ci sia, allo stato, un'uniformità di interpretazione e conseguentemente ogni tribunale sta adottando orientamenti diversi.

Si procede alla discussione in ordine ai criteri richiesti per la dimostrazione della specifica competenza tecnica.

Lettera a)

L'esplicito dato letterale della norma che riguarda il requisito dello svolgimento nel quinquennio precedente di "non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita" esclude che possano essere valutati ai fini dell'iscrizione anche gli incarichi di custode giudiziario o di curatore fallimentare.

Inoltre per incarichi svolti "nel quinquennio precedente" devono intendersi anche quelli il cui conferimento sia avvenuto anteriormente al quinquennio sempreché, nel periodo di interesse, il professionista abbia svolto qualcuno dei compiti propri del delegato alla

vendita fissati dalla legge. Il quinquennio da considerare sarà calcolato a ritroso dalla data di entrata in vigore della norma, ossia dal 01/03/2023.

Lettera b)

L'avv. Angelini evidenzia come il Ministero dell'Istruzione e del Merito non abbia ancora nominato i componenti delle commissioni valutative e pertanto tale requisito, ad oggi, non può essere acquisito dal professionista.

Lettera c)

In data 07/04/2023 la Scuola Superiore della Magistratura ha pubblicato le linee guida per l'organizzazione di corsi di alta formazione nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate. I corsi di formazione frequentati dai professionisti in data antecedente all'emanazione delle suddette linee guida non potranno essere considerati idonei al fine dell'iscrizione all'albo.

Gli ordini professionali stanno già procedendo all'organizzazione di corsi che saranno presumibilmente svolti nell'autunno prossimo.

Relativamente al requisito della residenza anagrafica del professionista nel circondario del Tribunale presso cui è tenuto l'elenco il Comitato ritiene che lo stesso deve essere interpretato nel senso dell'equiparazione al domicilio professionale in conformità con la sovraordinata normativa europea e in applicazione dell'art. 16 della legge n. 526 del 1999 che dispone *"Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o registri, il domicilio professionale è equiparato alla residenza"*. Si osserva però che il domicilio professionale vada valutato con particolare riferimento all'iscrizione dell'istante nell'albo professionale competente nel circondario del Tribunale presso il quale è tenuto l'elenco al quale intende iscriversi, ciò anche in relazione alla possibilità di valutazione delle eventuali condotte deontologicamente rilevanti. Pertanto, saranno inseriti nell'elenco i professionisti con domicilio professionale nel circondario del Tribunale di Trento ed iscrizione nel relativo ordine professionale territorialmente competente. L'istante dovrà altresì produrre un'autocertificazione attestante la non iscrizione in elenco di altro Tribunale.

L'art. 179 ter disp. att. c.p.c. dispone un termine semestrale per le eventuali sospensioni e cancellazioni dall'elenco dei professionisti inadempienti e un termine triennale per la conferma delle iscrizioni, mentre nulla dispone in merito ad un termine per la valutazione di nuove istanze di iscrizione. Il Comitato delibera di riunirsi con cadenza semestrale, nei mesi di maggio e di novembre di ciascun anno, anche per la valutazione delle sopravvenute

richieste di prima iscrizione. Conseguentemente la durata triennale sarà “mobile” atteso che per ciascun professionista il triennio di validità della rispettiva iscrizione decorrerà dalla data del suo formale inserimento nell’elenco.

Il Comitato procede all’esame delle domande pervenute.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

In ordine alla domanda presentata da Ferretti Erica il Comitato dispone non luogo a procedere a seguito di ritiro della domanda da parte dell’istante.

In ordine alle domande presentate da Angeli Luisa e Postal Maurizio il Comitato dispone la non iscrizione in quanto l’attività professionale svolta in veste di curatore fallimentare non soddisfa il requisito di cui alla lettera a) del comma 5 dell’art. 179 ter.

In ordine alle domande presentate da Pisetta Enrico, Giarolli Alessandro e Giovanazzi Paolo il Comitato, accertato il possesso dei requisiti richiesti, dispone l’iscrizione nell’elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita di cui all’art. 179 ter.

In ordine alla domanda presentata da Rossi Sonia il Comitato dispone la non iscrizione in quanto il corso frequentato non presenta i requisiti di cui alla lettera c) del comma 5 dell’art. 179 ter.

ORDINE DEGLI AVVOCATI

In ordine alle domande presentate da Antolini Andrea, Santuari Diego e Fusaro Marco il Comitato dispone la non iscrizione in quanto l’attività professionale svolta in veste di custode giudiziario non soddisfa il requisito di cui alla lettera a) del comma 5 dell’art. 179 ter.

In ordine alle domande presentate da Fassino Giorgio, Gorgazzini Roberto, Baroldi Carlotta, Botteon Luciano, Mantovani Andrea, Di Giorgio Simone, Zanoni Massimo, Tomaselli Stefano, Tomasi Patrizia, Rossi Roberto, Gecele Christian e Postal Andrea il Comitato, accertato il possesso dei requisiti richiesti, dispone l’iscrizione nell’elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita di cui all’art. 179 ter.

In ordine alle domande presentate da Schwarz Lorenzo, Maseri Barbara, Moscon Marika, Vaia Gianpaolo, Tomasi Leonardo, Varner Anna, Valentini Gloria, Zeni Luca, Vagnerini Fabrizio, Giacomelli Antonio, Carli Alessandro, Bonafin Luisa, Berto Ettore e Galvan Giulia il Comitato dispone la non iscrizione in quanto il corso frequentato non presenta i requisiti di cui alla lettera c) del comma 5 dell'art. 179 ter.

In ordine alle domande presentate da Botteon Mattia, Moser Andrea, Bianchini Valentina, Andriollo Carlo, Zeni Tiziana e Corso Paolo il Comitato dispone la non iscrizione in quanto il corso frequentato non presenta i requisiti di cui alla lettera c) del comma 5 dell'art. 179 ter ed in quanto l'attività professionale svolta in veste di custode giudiziario non soddisfa il requisito di cui alla lettera a) del comma 5 dell'art. 179 ter.

In ordine alla domanda presentata da Labriola Paola il Comitato dispone la non iscrizione in quanto l'istante non risulta avere la residenza o il domicilio professionale nel circondario del Tribunale di Trento.


In ordine alla domanda presentata da Emanuela de Abbondi il Comitato dispone la non iscrizione in quanto l'istante non ha attestato alcuna specifica competenza tecnica prevista ai sensi del comma 5 dell'art. 179 ter.

CONSIGLIO NOTARILE

In ordine alla domanda presentata da Orazio Marco Poma il Comitato dispone non luogo a procedere a seguito di ritiro della domanda da parte dell'istante.

Esaurito l'esame delle domande la riunione termina alle ore 14.00.

IL CANCELLIERE
(dott. Luca Moser)



IL PRESIDENTE
(dott. Luciano SPINA)

